

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare**  
**Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 326 Finalità delle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.